



CITTÀ DI CANICATTÌ
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
Ufficio Gabinetto del *Sindaco*

ORDINANZA SINDACALE N. 122 DEL 10 NOV. 2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 – SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA NELLE SCUOLE PRIVATE E PARITARIE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE FINO A VENERDI' 13 NOVEMBRE 2020

IL SINDACO

PREMESSO CHE

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, regionale e, in particolare, locale;

Richiamati i Decreti Legge e le relative Leggi di conversione, i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le Ordinanze del Ministro della Salute, le Ordinanze del Capo della Protezione Civile, le Ordinanze Contingibili e Urgenti del Presidente della Regione Siciliana, emanati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Richiamate le Circolari attuative, i Rapporti scientifici, i Protocolli, redatti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Considerato che in questi primi giorni di novembre nel territorio della Città di Canicattì, sono stati accertati 60 nuovi casi che fanno presagire, nei prossimi giorni, un esponenziale aumento di contagi da COVID – 19;

Tenuto conto che i contagi nella nostra Città abbracciano tutte le fasce d'età ma, soprattutto negli ultimi giorni, è possibile notare una crescita dei contagi riscontrati all'interno delle Istituzioni Scolastiche cittadine;

Considerato che, al rapido aumento dei casi, si associa il fisiologico rallentamento nelle

procedure di tracciamento dei contatti, nell'effettuazione dei tamponi e successivi esiti, nelle attività delle USCA e del Dipartimento di Prevenzione

Sentito il Dipartimento di Prevenzione del Distretto di Canicatti dell'Azienda Sanitaria di Agrigento;

Considerato che l'art. 1, comma 9 lettera s) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 dispone quanto segue: *"le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata"*.

Considerato che:

il comma 2 dell'art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n.35 dispone che *"I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali e regionali, nè eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1"*;

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 ha disposto con l'art. 18, comma 1) l'abrogazione del sopra citato comma 2 dell'art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n.35.

Ravvisata la necessità di porre in essere ogni utile misura precauzionale per contrastare sul territorio la eventuale diffusione del COVID 19;

Richiamato l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

Per quanto in premessa,

ORDINA

la sospensione, fino a venerdì 13 novembre 2020, delle attività didattiche in presenza nelle seguenti Istituzioni Scolastiche Private e Paritarie presenti sul territorio comunale:

- Scuole Primarie;
- Scuole dell'infanzia e Asili Nido;

DISPONE

che la presente Ordinanza Sindacale:

1. sia resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Istituzionale dell'Ente;
2. sia trasmessa alla Presidenza della Regione Siciliana, alla Prefettura di Agrigento, alla Questura di Agrigento, alle Forze dell'Ordine insistenti sul territorio comunale, all'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, all'Assessorato all'Istruzione della Regione Siciliana, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, all'Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio V Ambito Territoriale di Agrigento, ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sopra menzionate.

La Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

Ai sensi della legge 241/1990 avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni o, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dal Palazzo di Città

Il Sindaco
avv. Ettore Di Ventura

